



TRIBUNALE DI LANUSEI

IL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

visto l'art. 83 comma 6 del DL n. 18/2020 e successive modifiche, che demanda ai Capi degli uffici Giudiziari, l'adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche di intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; - Visto il DPCM 26.4.2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale") ed in particolare l'art. 2, secondo il quale "Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3" che contempla le attività degli studi di architettura ed ingegneria e le altre attività professionali, scientifiche e tecniche;

- Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.5.2020;

- Ritenuta la necessità di adottare linee di intervento da assumere in relazione alle procedure concorsuali pendenti, alla luce delle disposizioni richiamate in precedenza sull'emergenza COOVID - 19, tenuto conto dell'attuale evoluzione della diffusione del contagio, dei tempi per le fissazioni delle nuove vendite, nonché dei tempi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle vendite (quali la visita degli immobili), in modo da garantire effettive e paritarie possibilità di partecipare alle vendite;

DISPONE

1) gli esperimenti d'asta ed avvisi di vendita relativi alle procedure fallimentari revocati con precedente provvedimento di questo Ufficio potranno essere rifissati a partire dalla data odierna, mandando al Curatore, per quanto di competenza, in ordine alla predisposizione di un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni di quello revocato;

2) gli accessi presso gli immobili staggiti sono di nuovo consentiti, purché sia possibile effettuarli nel rispetto delle norme finalizzate ad assicurare il distanziamento sociale e con l'adozione di tutte le cautele utili alla prevenzione del rischio di contagio da covid-19, ivi compreso l'utilizzo di mascherine chirurgiche, FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale, a cura della cancelleria, l'inserimento nei fascicoli delle procedure fallimentari, la comunicazione ai Curatori, all'ordine degli Avvocati, dei Commercialisti.

Lanusei, 25.9.2020

Il Giudice Delegato
F. Alterio

TRIBUNALE DI LANUSEI

Depositato in cancelleria oggi 25-09-2020

IL CANCELLIERE

